

Pubblicato il 04/11/2021

**N. 03031/2021 REG.PROV.COLL.**

**N. 01117/2019 REG.RIC.**

**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1117 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da Leonarda Galiuto, rappresentata e difesa dagli avvocati Nico Moravia, Marco Giustiniani, Antonello Frasca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

**contro**

Università degli Studi di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

**nei confronti**

Alfredo Ruggero Galassi, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Mingiardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

**per l'annullamento**

A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

“a) del decreto rettorale UniPA – CLE, prot. n. 20091 dell'8 marzo 2019 – Rep. Decreti n. 770/2019, con il quale sono stati approvati gli atti relativi alla procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento Biomedico di Medicina Interna e Specialistica, oggi Dipartimento di promozione della Salute, Materno Infantile, Medicina Interna e Specialità di Eccellenza <G. D'Alessandro (PROMISE)> dell'Università degli studi di Palermo – S.C. 06/D1 – S.S.D. MED/11;

“b) del decreto rettorale di indizione della procedura selettiva, prot. n. 0040195 del 31 maggio 2018, UniPa UOR 122020 – CI. VII/1 – Rep. Decreti n. 1586/2018, pubblicato sulla G.U. n. 50 del 31 maggio 2018;

“c) di tutti gli atti e valutazioni svolte dalla predetta Commissione nella procedura valutativa, ivi compresi – unitamente ai relativi allegati: - il verbale n. 1 della Commissione del 10 gennaio 2019, nella quale sono stati approvati i criteri di valutazione; della nota del 31 gennaio 2019 (privo di numero di protocollo), trasmessa via pec, che disciplina lo svolgimento della prova didattica della prof.ssa Galiuto; del verbale di valutazione della prova didattica della prof.ssa Galiuto (priva di data e numero di protocollo, della relazione finale del 26 febbraio 2019;

“d) del decreto rettorale di nomina della Commissione, prot. n. 0074596 del 5 maggio 2018, UniPa UOR 122020 – CI. VII/1 – Rep. decreti n. 2647/2018;

“e) dell'art. 6 del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione dell'art. 18 della legge 240/2010 e della procedura valutativa ai sensi dell'art. 24 (commi 5 e 6) della legge n. 240/2010”, dell'Università degli studi di Palermo, emanato con decreto rettorale n. 2945/2016, prot. n. 58494 del 13 luglio 2016 e ss.mm.ii..;

“f) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti.

B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 16/07/2021:

a) il verbale n. 2a della Commissione del 30 luglio 2019 relativo alla riunione della Commissione giudicatrice del giorno 21 febbraio 2019, nella quale è stata aperta la busta contenente la prova didattica della Prof.ssa Galiuto;

b) il verbale n. 2b della Commissione del 30 luglio 2019 relativo alla riunione della Commissione giudicatrice del giorno 22 febbraio 2019, nella quale è stata ricevuta la Prof.ssa Galiuto per lo svolgimento della prova didattica, per la discussione dei titoli e per la valutazione della prova di inglese;

c) il verbale n. 2c della Commissione del 30 luglio 2019 relativo alla riunione della Commissione giudicatrice del giorno 23 febbraio 2019, nella quale la Commissione giudicatrice ha proceduto all'esame e alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati;

d) il decreto del 7 marzo 2019 di approvazione degli atti relativi alla procedura selettiva;

e) di tutti gli atti connessi, presupposti, antecedenti o successivi ancorché non conosciuti;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Palermo e di Alfredo Ruggero Galassi;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2021 il dott. Luca Girardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

Con ricorso ritualmente proposto, seguito da un atto per motivi aggiunti, la dott.ssa Galiuto ha impugnato, tra gli altri, il decreto Rettorale dell'Università degli Studi di Palermo, n. 770 dell'8 marzo 2019 di approvazione degli atti relativi alla procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di Professore universitario (I fascia) da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 18, comma 4, legge 240/2010 presso il Dipartimento Biomedico di Medicina Interna e Specialistica Settore Scientifico Disciplinare MED/11 – Malattie dell'Apparato Cardiovascolare; procedura bandita dall'Università degli Studi di Palermo, con decreto Rettorale n. 1586 del 31/05/2018.

In fatto, la ricorrente deduce che alla stessa hanno partecipato cinque candidati, tra i quali la ricorrente, dott.ssa Galiuto, ed il controinteressato, Prof. Galassi Alfredo Ruggero, risultato vincitore.

Con un primo motivo di ricorso, la dott.ssa Galiuto deduce l'illegittimità della procedura selettiva di cui agli atti impugnati, nella parte in cui ha previsto lo svolgimento di una prova didattica solo per i candidati che, come la ricorrente (ricercatore) non rivestono il ruolo di professore associato.

In particolare, la ricorrente rileva che tale *modus procedendi* si porrebbe in contrasto con l'attuale normativa generale che disciplina la procedura per chiamata dei professori universitari da parte degli Atenei (art. 18 Legge 240/10), la quale avrebbe implicitamente abrogato in parte qua le disposizioni del DPR 177/00 che prevedevano la prova didattica per i candidati che non rivestono la qualifica di professore associato.

Ancora, in seno al ricorso introduttivo, la dott.ssa Galiuto lamenta la violazione del procedimento di scelta delle domande da rivolgere al candidato (stante la mancata predisposizione di varie buste contenenti al loro interno tre argomenti tra i quali, poi, scegliere la prova didattica da svolgere), nonché dei principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento.

Con ordinanza istruttoria presidenziale n. 517 del 12 maggio 2021 è stata disposta l'acquisizione in giudizio di una specifica relazione dell'Amministrazione, corredata dalla pertinente documentazione, tesa a chiarire i profili di censura dedotti, in fatto e/o in diritto, dalla parte ricorrente.

A seguito del deposito in giudizio di altri atti da parte dell'Università di Palermo, la ricorrente ha proposto ricorso per motivi aggiunti censurando, altresì, la violazione del principio dell'autovincolo, in quanto le modalità di svolgimento della prova fissate con il "verbale n. 1" sarebbero state poi disattese dalla stessa Commissione di gara, come risulterebbe dal "verbale n. 2a", dal quale risulta che sono state predisposte tre buste contenenti un solo argomento in ciascuna di esse.

In ultimo, con altro motivo di lagnanza, la ricorrente prospetta una serie di profili di illegittimità dei giudizi sui singoli candidati e del giudizio comparativo finale espresso dalla Commissione.

Risulta costituito in giudizio l'Ateneo resistente con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato di Palermo che ha depositato in giudizio memoria difensiva e documenti. Resiste in giudizio anche il controinteressato dott. Galassi. In vista dell'odierna udienza di merito, le parti hanno scambiato memorie difensive e di replica ai sensi dell'art. 73 c.p.a.

All'udienza pubblica del 7 ottobre 2021, la causa è stata posta in decisione.

## DIRITTO

1. Preliminare ai fini della risoluzione della presente controversia risulta lo scrutinio delle eccezioni di inammissibilità e tardività del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti sollevate dal controinteressato.

1.1. Sul punto il Collegio rileva che il ricorso è ammissibile, avendo la ricorrente impugnato, già con il ricorso introduttivo, sia l'art. 6 del Regolamento di Ateneo di cui al decreto rettorale n. 2945/2016, sia la previsione del bando che ne fa applicazione, contestando in maniera specifica le violazioni di cui al primo motivo di ricorso. Da ciò ne discende l'infondatezza dell'eccezione di genericità dello stesso ai sensi dell'art. 40 c.p.a.

1.2. Così come infondata risulta essere l'eccezione di tardività del ricorso introduttivo, in quanto la ricorrente non era tenuta ad impugnare immediatamente la disposizione del bando che prevedeva lo svolgimento di una prova didattica per i soli candidati non professori associati, non essendo tale clausola direttamente escludente ed autonomamente lesiva. La ricorrente ha, difatti, partecipato alla selezione e sostenuto la prova, con ciò confermando la natura non direttamente lesiva della clausola suddetta.

1.3. Risulta, altresì, infondata l'eccezione di tardività, avendo la ricorrente impugnato il "verbale 2a" nei termini di legge dalla effettiva conoscenza dello stesso (deposito del 18 maggio 2021, a seguito di ordinanza istruttoria n. 517/21). Si osserva come le parti resistenti non provano in alcun modo l'assunto secondo cui la ricorrente avesse avuto conoscenza del verbale suddetto in un momento antecedente al deposito in giudizio da parte dell'Ateneo, né lo stesso è stato depositato dalla ricorrente con la proposizione del ricorso introduttivo.

2. Passando al merito, il Collegio ritiene che il ricorso ed i connessi motivi aggiunti debbano essere respinti.

3. Il primo motivo del ricorso introduttivo, con il quale la ricorrente contesta la legittimità della procedura selettiva nella parte in cui ha previsto lo svolgimento di una prova didattica solo per i candidati che non rivestono il ruolo di professore associato, è infondato per le ragioni che seguono.

Lo svolgimento di una prova didattica di cui si duole la ricorrente è espressamente prevista dall'art. 6, co. 4, del Regolamento di Ateneo n. 2945/2016, e tale previsione rispecchia l'art. 4, co. 9, del DPR n. 117/2000; norma che risulta ancora vigente non essendo stata espressamente abrogata da alcuna disposizione successiva, ma soprattutto non è in conflitto con il citato art. 18 della Legge 204/2010, secondo cui: "*Le università, con proprio regolamento adottato ai*

*sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri: [...] d) valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica degli studiosi di cui alla lettera b)''.*

L'art. 4, comma 9, del DPR 117/00, invece, con disposizione di natura chiaramente speciale, stabilisce che: *"Nelle procedure concernenti posti di professore ordinario i candidati che non rivestano la qualifica di professore associato sostengono secondo quanto previsto dal bando, una prova didattica, che concorre alla valutazione complessiva"*.

Pertanto, il Regolamento di Ateneo è in parte qua legittimo, siccome riproduttivo del comma 9 dell'art. 4 cit. e di conseguenza è legittima, per tale aspetto, la procedura oggetto di impugnativa.

Inoltre, come risulta chiaro da una lettura complessiva delle norme citate, la disposizione del 2010 impone l'utilizzo di criteri di valutazione minimi per le selezioni dei docenti universitari al di sotto dei quali gli Atenei, nella predisposizione dei regolamenti interni, non possono andare. Nulla si dice, invece, in relazione alla possibilità di aggiungere criteri di selezione (es. prove ulteriori), peraltro, sempre utilizzati nelle procedure siffatte. Ne segue che, una eventuale interpretazione difforme, avrebbe richiesto, quanto meno, dati testuali più chiari o, da preferirsi, una abrogazione espressa dell'art. 9, comma 4, citato del DPR 117/2000, che in quanto norma speciale, risulta, sul piano esegetico, ancora vigente e operante.

In ogni caso, stante la formulazione generale ed astratta dell'art. 18 della L. 240/2010, l'art. 6 co. 4, del Regolamento di Ateneo n. 2945/2016, si pone, a tutto concedere, come autonoma regola amministrativa voluta dall'Ateneo palermitano (come del resto da tanti altri Atenei), "praeter legem" e non certo "contra legem".

4. Con la prima censura dei motivi aggiunti, la ricorrente censura la presunta illegittimità dei verbali nn. 2a, 2b e 2c in quanto, a suo dire, la verbalizzazione delle riunioni della Commissione giudicatrice non sarebbe stata tempestiva e contestuale rispetto allo svolgimento delle sedute alle quali tali verbali si riferiscono. Nella specie, i verbali versati dall'amministrazione in esecuzione dell'ordinanza istruttoria n. 571/2021 recano nella prima pagina un numero di protocollo e una data (30.07.2019) successiva di cinque mesi rispetto a tali sedute e, peraltro, sono successivi alla presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio (21.5.2019).

4.1. Il motivo è infondato.

Di fatti la censura si basa sul palese travisamento della stampigliatura (in colore rosso) apposta nel frontespizio delle copie dei verbali depositati in giudizio dall'Amministrazione in data 18.5.2021; stampigliatura che non concerne la datazione delle operazioni svolte dalla Commissione, quanto piuttosto l'attestazione di "copia conforme" dei verbali medesimi - testualmente: "[Copia conforme] UNPA-CLE - Prot. 72079-30/07/2019" - .

Per il resto, basti solamente rilevare che le verbalizzazioni contengono la specifica indicazione della data di svolgimento delle prove, nonché delle valutazioni della Commissione (si veda l'incipit di ogni verbale) e sono, peraltro, sottoscritte dai suoi membri. Tali verbali, quindi, fanno fede fino a querela di falso del momento in cui sono stati redatti e sottoscritti, nonché di quanto è ivi descritto e delle valutazioni in quella sede espresse dalla Commissione.

La tardività denunciata dalla ricorrente, si riferisce, in sostanza, alla mera protocollazione degli atti da parte dell'Università di Palermo che, essendo relativa all'attestazione di conformità del documento prodotto in giudizio, non ha alcuna incidenza sulla regolarità e trasparenza della procedura per cui è causa. Il lavoro amministrativo dell'Università è successivo ed indipendente da quello valutativo svolto dalla Commissione, e quindi non ha nulla a che vedere con le procedure puntualmente descritte nei verbali.

Si può presumere, per concludere, che tali verbali, regolarmente e tempestivamente redatti dalla Commissione, siano stati protocollati in una data successiva ad altri fini amministrativi; il che non scalfisce minimamente i tempi e l'operato della Commissione che ha attestato, sottoscrivendoli, i fatti avvenuti nelle date di esame.

5. Nel secondo motivo del ricorso introduttivo, che è strettamente connesso al secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente si duole della mancata predisposizione di buste contenenti all'interno tre argomenti tra i quali scegliere la prova didattica da svolgere, posto che la Commissione ha preparato tre buste contenenti ciascuna un solo argomento.

La doglianza in punto di fatto è fondata e trova testuale riscontro nel "verbale 2a" del 21.02.2019 (dal quale risulta che effettivamente sono state predisposte tre buste con all'interno un solo argomento), ma in punto di diritto non assume valore invalidante per varie ragioni.

5.1. In primo luogo, il Collegio evidenzia come la censura non possa determinare alcuna conseguenza sull'esito della valutazione, in quanto la prova didattica, a cui è stata sottoposta la sola candidata Galiuto, risulta essere una fase distinta e separata della più generale procedura di selezione di cui si discute oggi.

Infatti, dal momento che l'odierna ricorrente riveste la posizione solo di ricercatrice, questa era tenuta, per quanto sopra si è detto, all'espletamento di una prova aggiuntiva per poter consentire la valutazione del suo curriculum insieme agli altri candidati che rivestono già la qualifica di professori associati. Pertanto, il giudizio che la Commissione, in generale, attribuisce a questa prova va comunque tenuto distinto dalle altre prove, che riguardano invece tutti i candidati, pena la valutazione di un candidato attraverso un giudizio diverso rispetto agli altri partecipanti. Si vuole cioè intendere che la prova a cui viene sottoposta la ricorrente, seppure indubbiamente concorrente alla valutazione complessiva, ha carattere abilitativo e propedeutico all'esame successivo del curriculum della stessa.

E poiché la prova didattica ha avuto esito pienamente favorevole, consentendo alla Commissione di procedere alla successiva valutazione della ricorrente per i profili comuni con gli altri candidati (attività didattica, pubblicazioni, attività scientifica istituzionali e organizzative), la stessa non ha alcun concreto interesse a contestare le modalità di

svolgimento della predetta prova, sebbene quest'ultima si sia effettivamente svolta con modalità in parte diverse da quelle prestabilite dalla Commissione.

5.2. Si aggiunga che, secondo la nota datata 30.07.2019 dell'Avvocatura di Ateneo, il giudizio di "ottimo" che la ricorrente ha conseguito nella prova didattica costituisce "il giudizio più alto" e comunque l'interessata è stata valutata al pari degli altri candidati in relazione ai titoli curriculari previsti dal bando.

Appaiono pertanto ragionevoli le difese dell'Amministrazione nella parte in cui, proprio al fine di dimostrare l'assenza di un qualche concreto interesse della ricorrente, anche solo di natura strumentale:

a) si eccepisce la pienezza del giudizio finale assegnato alla Galiuto ("ottimo") nella prova didattica, non potendo, in ogni caso, tale valutazione pregiudicare in alcun modo i giudizi dalla stessa conseguiti negli altri ambiti di selezione, rispettivamente per l'attività didattica, la valutazione dei lavori scientifici e dell'attività organizzativa e istituzionale (nei predetti ambiti la ricorrente ha ottenuto: "buono" per l'attività didattica, "buono" per le pubblicazioni e "buono" per le attività scientifiche, istituzionali e organizzative);

b) si fa rilevare che " ... proprio nella prova didattica, la candidata ... ha riportato il giudizio di ottimo, non potendo, dunque, tale valutazione pregiudicare (influenzare; NdiR) in alcun modo le altre tre, conseguite rispettivamente per l'attività didattica, la valutazione dei lavori scientifici e dell'attività organizzativa e istituzionale" e che, trattandosi di prova sostenuta soltanto dalla ricorrente, non assume "rilevo l'esigenza di parità di trattamento con altri candidati".

L'Avvocatura di Ateneo specifica ancora che il prescritto sorteggio delle buste "... nei fatti è stato comunque svolto atteso che la ricorrente, unica candidata all'espletamento della suddetta prova, ha comunque potuto scegliere tra una delle tre buste predisposte dalla Commissione e contenenti tre diversi argomenti di esame". Modalità, questa, che sarebbe stata "... adottata dalla Commissione per evitare un inutile aggravio procedurale e per ragioni di semplificazione nel rispetto di quei principi di trasparenza che parte avversa invoca".

A tal fine, invero, rileva quanto riportato nel verbale del 21.02.2019 dal quale risulta che: "*Per la prova didattica la Commissione predispose 3 buste, ciascuna delle quali contiene un argomento. La candidata Dott.ssa Leonarda Galiuto è identificata con ..... La stessa sceglie una tra le buste predisposte, selezionando la busta n 1 con argomento: le stenosi aortiche. Vengono quindi letti gli argomenti delle altre 2 buste: n. 2 sindromi coronariche acute, n. 3. scompenso cardiaco. Si informa la candidata che la prova si svolgerà 24 ore dopo la scelta dell'argomento e avrà la durata di 45 (quarantacinque) minuti. La candidata viene pertanto riconvocata per il giorno 22.2.19 alle ore 12.00 presso la biblioteca Rinaldi del Dipartimento Biomedico di Medicina Interna e Specialistica*".

Di conseguenza, la denunciata irregolarità non può assumere alcun valore sostanziale e determinante perché:

- la candidata ha scelto una delle tre buste contenente l'argomento "Stenosi Aortiche";
- ha aperto le altre due buste, prendendo immediatamente visione anche degli altri due argomenti imbustati; e ciò prima di sostenere la prova il giorno successivo (22/02/2019 ore 12);
- pur avendo avuto piena conoscenza degli altri argomenti predisposti dalla Commissione, ha ritenuto di non esprimere una scelta diversa o comunque di sollevare contestazioni o riserve, sicché, di fatto, ha scientemente scelto l'argomento suddetto partecipando senza riserve alla prova del giorno successivo.

5.3. Per completezza va anche osservato che la prospettazione della ricorrente - secondo cui la stessa potrebbe in ipotesi conseguire la migliore valutazione di "eccellente" (cfr. memoria del 16.9.2021 pag. 6.), appare priva di prova, atteso che non è dato leggere nella relazione finale, o comunque nei verbali precedenti, quale graduazione dei giudizi sia stata voluta dalla Commissione relativamente alla prova didattica. Invero, il riferimento che viene fatto nella relazione finale stilata dalla Commissione, allegato C, alla graduazione dei giudizi (eccellente, ottimo, buono, discreto, sufficiente ed insufficiente) è riferibile solo ai criteri di valutazione destinati a tutti i candidati ammessi alla selezione finale (attività didattica, valutazione dei lavori scientifici e dell'attività organizzativa e istituzionale).

Sul punto, basta leggere con la dovuta attenzione la relazione finale, a cui pure si appella la ricorrente, per ricostruire l'iter logico seguito dalla Commissione. Si legge infatti che i candidati "*sono stati valutati comparativamente per esprimere un giudizio su attività didattica, pubblicazioni scientifica ed attività scientifica/istituzionale/organizzativa. [...] Sono stati utilizzati i seguenti giudizi riepilogativi: eccellente, ottimo, buono, discreto, sufficiente ed insufficiente*". Segue la tabella riepilogativa dove si fa riferimento ai giudizi su attività didattica, pubblicazioni e attività scientifica. Come si vede, non si fa mai cenno alla prova didattica sostenuta dalla sola Prof.ssa Galiuto. Appare, quindi, privo di pregio il motivo dedotto, ai limiti della sua stessa ammissibilità per mancanza di interesse, in quanto non spiega in che modo la votazione di "ottimo" abbia inciso sulla valutazione globale, dato per assodato, peraltro, che per la prova didattica non esisteva un ordine di graduazione di voti prestabilito dalla commissione, e che il voto conseguito poteva effettivamente corrispondere al massimo conseguibile, come l'aggettivo "ottimo" lascia intendere.

Pertanto, se da un lato non emerge la compromissione del principio della trasparenza avendo la candidata scelto l'argomento tra tre buste chiuse, dall'altro nemmeno può dirsi che la ricorrente sia stata lesa dal fatto che la Commissione non si sia attenuta rigidamente alle prescrizioni che si era autoimposta con il verbale iniziale, ciò in quanto la dott.ssa Galiuto non avrebbe potuto ottenere utilità maggiore di quella poi conseguita, essendo stata ammessa alla selezione finale insieme agli altri concorrenti, peraltro conseguendo un voto alla prova didattica non ulteriormente migliorabile attraverso la scelta di una diversa traccia, quantomeno alla luce degli elementi di prova che si desumono dalla documentazione presente in atti.

In ogni caso, anche in relazione al principio di conservazione dei valori giuridici espresso chiaramente dall'art. 21 octies L. 241/1990, sarebbe stato onere della ricorrente provare in forza di quale disposizione la valutazione della prova pratica avrebbe potuto implicare una aggettivazione migliore di quella conseguita.

6. Con l'ultima censura del ricorso introduttivo, la ricorrente lamenta che i giudizi sui singoli candidati ed il giudizio comparativo finale espressi dalla Commissione, sarebbero illegittimi sotto molteplici profili: a) i giudizi individuali, resi attraverso aggettivi, sarebbero indeterminati e generici; b) il giudizio comparativo finale svolto dalla Commissione sarebbe stato solo apparente; c) i giudizi espressi per i singoli candidati denoterebbero elementi di manifesta contraddittorietà; d) con riferimento alla prova didattica, vi sarebbe un difetto istruttorio dei giudizi resi dalla Commissione, perché questi non spiegherebbero come abbia inciso la prova didattica svolta dalla prof.ssa Galiuto.

6.1. Il motivo, molto articolato, va disatteso nel suo complesso per le ragioni che seguono.

È infondata la prima censura relativa alla indeterminatezza dei giudizi espressi dalla commissione attraverso aggettivi. Si osserva, in proposito, che risulta sufficiente a supportare il giudizio tecnico della commissione anche una motivazione sintetica e riassuntiva sulla complessiva attività svolta dal candidato a cui, comunque, la Commissione addiviene all'esito dell'esame analitico della documentazione curriculare, cosa che appare comunque avvenuta nella circostanza in esame dove la commissione ha fornito un giudizio sintetico su tutta una serie di attività svolte dai candidati. Trattandosi di valutazioni ampiamente discrezionali, fondate su apprezzamenti molto tecnici dei candidati e dei rispettivi titoli, tali giudizi non devono essere accompagnati da una motivazione particolarmente estesa e puntuale. Si rammenta, altresì, che: *“in materia di abilitazione al ruolo di professore associato la valutazione della Commissione tendente a verificare nel merito scientifico se le pubblicazioni di un candidato dimostrino il possesso da parte dello stesso di una maturità scientifica tale da giustificare un giudizio favorevole di idoneità a ricoprire il ruolo di professore associato è una valutazione per sua natura opinabile che la legge, proprio in ragione di tale opinabilità, demanda alla commissione esaminatrice sul presupposto che questa, in ragione delle competenze tecniche specifiche di cui dispone mediante i suoi componenti, sia l'organo che si trova nelle congrue condizioni per poterla compiere. Ipotizzare che, con riguardo a simili valutazioni tecniche aventi un significativo margine di opinabilità, il sindacato giurisdizionale possa spingersi sino a negare nel merito il giudizio reso dalla commissione e preferirvi una soluzione diversa da quella plausibilmente prescelta dall'Amministrazione stessa, significherebbe, in lesione del principio della separazione dei poteri, negare la ragion d'essere della funzione amministrativa della commissione”* (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 20/02/2014, n. 838).

Né la valutazione finale espressa dalla commissione appare illogica o irragionevole se solo si evidenzia, a titolo puramente esemplificativo, come la ricorrente, per il solo fatto di essere ancora ricercatrice, non può ancora essere formalmente titolare di insegnamenti in Corsi di Laurea, triennali o Magistrali, avendo ricoperto soltanto insegnamenti in affidamento. Per contro, il Prof. Alfredo Ruggero Galassi, per circostanza non contestata dalla ricorrente, ha avuto per nove anni la titolarità dell'insegnamento di Malattie dell'Apparato Cardiovascolare nel Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, dall'a.a. 2006/2007, dapprima nel Polo universitario di Ragusa dell'Università degli studi di Catania e, successivamente, dall'a.a. 2009/2010 al 2014/2015 nell'Università di Catania.

Anche il giudizio complessivo e comparativo, offerto dalla commissione nella relazione finale del 26 febbraio 2019, non può dirsi viziato da eccesso di potere o di difetto di motivazione se solo si evidenzia come l'art. 7 del bando prescriveva che *“la valutazione comparativa avviene, con giudizi collegiali, sulla base dei criteri predeterminati dalla Commissione, tenendo conto delle funzioni che il professore dovrà svolgere sotto il profilo didattico e scientifico come specificato nel bando”*. In proposito, il bando invitava la commissione ad orientarsi nella scelta del candidato che nel complesso risultasse avere il “profilo” individuato all'art. 1 (*“Il candidato dovrà svolgere attività scientifica e didattico-formativa, sotto il profilo epidemiologico, etiopatogenetico, fisiopatologico e clinico, nonché attività assistenziale a esse congrua, nel campo delle malattie dell'apparato cardiovascolare con particolare riguardo alla fisiopatologia, alla semeiotica funzionale e strumentale ed alla clinica e terapia farmacologica e strumentale. Cardini metodologici delle attività da svolgere saranno la prevenzione, la diagnostica strumentale e la terapia farmacologica, interventistica, subintensiva e riabilitativa”*).

Appare, pertanto, rispondente alle richieste della lex specilias una valutazione non atomistica dei singoli elementi che compongono la valutazione finale della commissione in favore di una descrizione sintetica e complessiva, rivolta alla selezione del candidato il cui “profilo” maggiormente si avvicina a quello individuato dal bando.

Di tutto ciò dà conto la commissione nella relazione finale che risulta, quindi, esente da vizi tali da inficiarne la validità.

Per quanto riguarda le doglianze con cui la dott.ssa Galiuto lamenta il difetto di motivazione e la contraddittorietà tra il giudizio della prova didattica e il giudizio collegiale va ribadito, ancora una volta, che nei concorsi per professore universitario, il giudizio della commissione giudicatrice comporta un'ampia area di insindacabilità da parte del giudice amministrativo, atteso l'elevato tasso di discrezionalità in merito alla valutazione dell'attività scientifica dei candidati.

Per il resto va solamente precisato che la giurisprudenza ha da tempo chiarito come il giudizio comparativo finale per la scelta del docente universitario non richieda alcuna specifica motivazione allorché la stessa emerga *ictu oculi* dai giudizi espressi nelle precedenti fasi procedurali afferenti alla valutazione dei titoli curricolari.

Inoltre, il Collegio non può che richiamare quanto già chiarito nei precedenti punti circa la ammissibilità di una motivazione sintetica e l'ampia discrezionalità di cui gode la commissione nel valutare i titoli della candidata in rapporto al voto conseguito nella prova didattica.

7. Per le ragioni esposte, il ricorso, come integrato da motivi aggiunti, deve essere respinto.

La complessità della vicenda, nonché l'ampia discrezionalità di cui gode la Commissione giudicatrice in subiecta materia, implicano doversi compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Aurora Lento, Consigliere

Luca Girardi, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Luca Girardi**

**IL PRESIDENTE**

**Calogero Ferlisi**

IL SEGRETARIO